

Publicato il 24/02/2021

N. 00328/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00040/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 40 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Orazio Scarcella, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, piazza Massari, 6;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, via Melo, 97, è domiciliato ex lege;

per l'annullamento

- dell'efficacia del decreto-OMISSIS-/2014 del 2/2/2014, non notificato, con il quale il Direttore della Divisione, visto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, posizione-OMISSIS-/2013 reso in data 08/11/2013, ai sensi del D.P.R. 461/01, costituente parte integrante del decreto impugnato, non riconosceva come dipendente da fatti di servizio la seguente infermità: "1) Cardiopatia ischemica ipertensiva già trattata con angioplastica e aritmia extrasistolica; 2) Diabete mellito tipo II scompensato; 3) Disturbo d'ansia generalizzato con umore depresso e spunti fobico-ossessivi riferiti a patologie organiche croniche in trattamento", nonché rigettava la domanda di pensione privilegiata ordinaria per le medesime infermità sulla ipotetica mancanza dei presupposti necessari;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente al provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, Maresciallo Capo dell'Esercito Italiano in congedo, assume in fatto di essersi arruolato dall'anno 1977 al 2004. Il 12 gennaio 2004, dopo essere stato sottoposto a visita medica dalla competente Commissione Medica Ospedaliera di Bari, è stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare a al transito in altre amministrazioni civili dello Stato; e, pertanto, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 12 gennaio 2004. Con istanza dello stesso giorno, il militare ha rivolto domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del beneficio dell'equo indennizzo per le infermità: a) cardiopatia ischemica ipertensiva già trattata con angioplastica (II classe); b) diabete mellito scompensato; c) disturbo d'ansia generalizzato con umore depresso e spunti fobico-ossessivi riferiti a patologie organiche croniche. La Commissione Medica Ospedaliera, con verbale del 17 settembre 2012 ha riconosciuto il ricorrente affetto dalle predette infermità; e lo ha giudicato non idoneo al servizio nell'Esercito Italiano. La Commissione di Verifica per le Cause di Servizio, nella seduta del 8 novembre 2013 ha giudicato le infermità diagnosticate sulla persona del ricorrente non dipendenti da causa di servizio, rigettando la domanda di pensione privilegiata ordinaria formulata dal deducente. Quest'ultimo, al fine di sovvertire le valutazioni espresse dagli organi tecnici intervenuti nella vicenda, si è munito di parere medico legale da parte di consulente di fiducia, il quale è pervenuto a diverso avviso riconoscendo ai fatti di servizio efficacia quanto meno concausale nella genesi delle infermità. Il consulente ha posto in risalto, più in dettaglio, che la sottoposizione del militare a notevoli stress emotivi, psico-fisici, in ragione dei turni di servizio prolungati, delle missioni all'estero, dei servizi di ordine pubblico, di missioni post terremoto comportanti l'adattamento

ad alimentazione irregolare, ha inciso nell'insorgere delle infermità lamentate dal ricorrente, che sono pertanto da considerare, contrariamente alla valutazione compiuta dal C.V.C.S, dipendenti da causa di servizio. Il ricorrente ha, così, rivolto al Tar domanda di annullamento degli atti impugnati alla stregua dei seguenti motivi di diritto: a) violazione degli artt. 5, 12 e 14, comma 1 d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461. Eccesso di potere per travisamento del fatto; b) violazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti e per difetto di motivazione. Violazione artt. 32 e 97 della Costituzione. Inopportunità; c) violazione degli artt. 7, 9 e 10 della legge 241 del 1990. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento sulla base di una memoria difensiva depositata in data 27 gennaio 2015.

Alla udienza pubblica del 17 febbraio 2021 la controversia è passata in decisione.

DIRITTO

I. Con primo motivo di ricorso, il -OMISSIS- lamenta la contraddizione nella quale l'amministrazione resistente sarebbe incorsa. Più in dettaglio, mentre la Commissione Medica Ospedaliera di Bari avrebbe riconosciuto, con verbale del 17 settembre 2012, l'esistenza delle infermità denunciate dal ricorrente, la Commissione di Verifica per le Cause di Servizio sarebbe pervenuta a diverso giudizio così ponendosi in conflitto con il primo organo collegiale. Una contraddizione ancor più stridente, ad avviso della difesa, tenuto conto del fatto che, mentre la C.M.O ha sottoposto a visita medica il militare, il Comitato di Verifica per le cause di Servizio si sarebbe limitato ad una valutazione di tipo esclusivamente documentale della vicenda.

II. Il motivo è infondato. La disciplina di settore si rintraccia, come è noto, nel D.P.R. 461/2001. La normativa richiamata prevede un netto riparto di competenze tra organi dell'amministrazione decidente. Mentre, infatti, la Commissione Medico Ospedaliera è chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla sussistenza o meno di una patologia e sulla ascrivibilità a categoria ai fini della liquidazione di provvidenza economiche a carico dell'Amministrazione, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha il compito di accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia medesima, attraverso un giudizio di tipo medico legale. Ed infatti, l'art. 11 del predetto regolamento stabilisce che *"Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione."* Quest'ultimo tipo di accertamento si risolve nella emanazione di un parere al quale l'Amministrazione deve conformarsi, potendosene discostare solo per motivate ragioni. Ed infatti, l'art. 14 comma 1 del sopracitato Regolamento, prevede che *"l'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'art. 2, entro 20 giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'Amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi 10 giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato"*. Dalla lettura della disposizione richiamata, possono trarsi almeno due conclusioni in via interpretativa: a) Il parere emanato dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è vincolante per l'Amministrazione, prova ne sia il fatto che quest'ultima deve attenervisi, tranne il caso di un motivato dissenso, presente il quale essa è tenuta a richiedere ulteriore pronunciamento dell'organo consultivo; b) una volta recepito il parere del C.V.C.S. il provvedimento finale dell'amministrazione viene strutturato alla stregua di decisione amministrativa *"per relationem"*, conformemente al modello legale tipico contemplato dall'art. 3, comma 3 della legge 7/08/1990 n. 241 e ss. e mm. e ii. A tanto deve aggiungersi che il decreto impugnato, contrariamente a quanto opinato dalla difesa del ricorrente, è stato adottato *"... dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti."* Può, pertanto, ritenersi insussistente il denunciato profilo di contraddittorietà tra atti assunti dalla medesima amministrazione, proprio in ragione del diverso perimetro di azione spettante agli organi collegiali che intervengono durante l'istruttoria procedimentale.

III. Con il secondo motivo di ricorso, si contesta la carenza della motivazione adottata in rapporto all'attendibilità metodologica seguita per pervenire al giudizio di non dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate sulla persona del ricorrente. Afferma la difesa del deducente che *"sarebbe stata necessaria la ricostruzione delle caratteristiche del servizio (turni di servizio prolungati, missioni all'estero, servizi di ordine pubblico, missioni post- terremoto comportanti spesso irregolarità dell'alimentazione dei bioritmi individuali), da porre in relazione con i caratteri della patologia di cui si tratta"* e, ancora, che *"l'amministrazione non ha precisato quale sia la possibile causa delle patologie dell'istante e se possa"*

sussistere una qualche correlazione tra l'insorgenza della suddetta patologia con la specifica tipologia di attività lavorativa svolta dal ricorrente”.

IV. Anche questa censura è infondata. La ricostruzione delle caratteristiche del servizio è onere specifico del ricorrente, il quale ha interesse ad evidenziare *fatti di servizio* di natura tale da porsi in correlazione con l'insorgere di determinate patologie. Sotto tale specifico aspetto, le attività che il ricorrente ha ritenuto di porre in stretta connessione con le lamentate infermità non rientrano affatto nel concetto di “*fatti di servizio*” idonei a determinare l'insorgere delle patologie descritte da deducente. Il deducente non può limitarsi ad una descrizione di attività connaturate con i compiti di istituto, come lo svolgimento di turni di servizio anche prolungati, servizi di ordine pubblico, ecc. in assenza di condizioni straordinarie che, proprio per il fatto di esulare largamente dalla attività istituzionale di un maresciallo dell'Esercito, possono acquisire una valenza anche concausale con la genesi di una infermità. Il militare dell'esercito, in virtù del proprio status è del resto sottoposto all'adempimento di compiti particolari di difesa della convivenza pacifica dei consociati, il che comporta l'esposizione a fatica eccedente l'ordinaria amministrazione; ma ciò rappresenta l'*in se* dell'attività di un militare. Il Collegio non nega in radice la possibilità che un certo tipo di attività possa sviluppare una infermità nella persona del militare, ma la dimostrazione del rapporto di causalità esige, come già detto, l'individuazione di fatti di servizio anomali, straordinari, tali da comportare l'esposizione ad un rischio ulteriore per la salute del dipendente. In ogni caso, il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, organo collegiale al cui interno siedono membri muniti di competenza medico-legale qualificata (vedi art. 10 del d.p.r. 461 del 2001) ha proceduto ad una disamina del rapporto di causalità immune da censure, individuando ben specifiche cause di carattere prevalentemente organico alla base delle infermità denunciate dal ricorrente, quale l'ipertensione arteriosa sistemica caratterizzata da ipertrofia delle pareti del ventricolo sinistro e da disfunzione sistolica e diastolica dello stesso, per la cardiopatia ipertensiva; l'anomala secrezione dell'insulina, per il diabete mellito di tipo 2; i disturbi di somatizzazione attraverso canali neurovegetativi per il disturbo d'ansia generalizzata ed escludendo, di contro, l'incidenza causale del servizio prestato dal ricorrente. Il parere del consulente medico del ricorrente, dal punto di vista del metodo seguito per confutare il diverso giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio, è parziale perché non contiene alcuna indicazione in ordine alla incidenza dei fatti organici nella insorgenza delle infermità del ricorrente. Esso non si sofferma sul *cd procedimento di eliminazione mentale*, largamente impiegato nella scienza causalistica, il che avrebbe permesso al Collegio di ritenere che, se il militare non avesse svolto l'attività di servizio descritta, giammai sarebbe andato incontro alle patologie accertate.

V. Sarebbero state inoltre disattese le garanzie partecipative.

VI. Anche quest'ultima censura non può accogliersi. Il procedimento di attribuzione di provvidenze economiche quali l'equo indennizzo o la pensione privilegiata ordinaria si configura quale procedimento ad istanza di parte, il che esclude in radice la doverosa applicazione delle garanzie partecipative contemplate dagli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241.

VII. Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è respinto. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto, ai sensi del d.l. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dibello

IL PRESIDENTE

Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.